

COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **6**

n. reg.pubbl. **56**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventitre il giorno 18 del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	X	
CELEGATO Franco	X	
CIGALINO Mario Pietro	X	
NICOLA Margherita	X	
ROMANI Manuela		X
ZUCCARIN Marco		X
BARACCO Roberto	X	
BELLI Stefania	X	
POLLINI Angelo	X	
PORTA Federico		X
BISCALDI Sabrina		X
Totale n.	7	4

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO CON LE NORME DI PROTEZIONE DAL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL GAS RADON.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco,

PREMESSO che:

- Regione Lombardia ha predisposto le “Linee Guida tecniche per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate con DDG n. 12678 del 21.12.2011, da applicarsi a tutti gli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente invitando i comuni ad attivare la revisione dei Regolamenti Edilizi inserendo specifiche norme per la prevenzione dell'esposizione a gas radon in tali ambienti;
- in data 8 marzo 2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 10, suppl. del 7 Marzo 2022, è entrata in vigore la L.R. n. 3 del 3 marzo 2022, “Modifiche al Titolo VI della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità e alla L.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del Decreto Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge n. 117 del 4 ottobre 2019.)”;
- ATS di Pavia, con successive comunicazioni, di cui ultima protocollo n. 10544/2023 del 23/02/2023, ha sollecitato i comuni ad integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall'esposizione al gas radon in ambienti chiusi;

CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio Comunale vigente è sprovvisto di qualsiasi norma in merito alla protezione dal rischio di esposizione al gas radon;

RITENUTO necessario, in conformità alle indicazioni di Regione Lombardia e del Dipartimento di Prevenzione dell'Ats di Pavia, di introdurre e pertanto integrare il vigente Regolamento Edilizio Comunale, con il seguente nuovo articolo relativo alla prevenzione dal gas Radon, così come di seguito formulato:

“RIDUZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL GAS RADON”

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:

a. 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;

b. 200 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;

c. 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrate e di nuova costruzione in genere.

Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon;

2. Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.”

RICHIAMATA la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. che, all'art. 29 definisce la procedura di adozione ed approvazione del “regolamento edilizio”;

VISTI:

- l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico sugli Enti locali, dove riportato che “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici.... dell'assetto ed utilizzazione del territorio...”;

- l'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, che "i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia";
- l'art. 4, comma 1, della Legge 05 giugno 2003, n. 131, che prevede inoltre che "i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, in merito alla presente deliberazione:

- è stato acquisito il parere di cui all'allegata attestazione, reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- non risulta necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0 resi in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI APPROVARE e quindi di integrare il Regolamento Edilizio Comunale vigente con il seguente nuovo articolo relativo alla prevenzione dall'esposizione al gas Radon, così come di seguito formulato:
"RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL GAS RADON"
 1. *Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti Livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:*
 - a. *300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;*
 - b. *200 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;*
 - c. *300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.**Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alte concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalla Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21/12/2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon;*
 2. *Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione."*
2. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 29 della L.R.12/05, che la presente deliberazione sarà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini della libera visione degli atti depositati e per la presentazione di eventuali osservazioni entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito;
3. DI DISPORRE - ai sensi del c. 2, dell'art. 14, della L.R. n. 12/2005 - la pubblicazione degli atti nel sito informatico dell'amministrazione comunale, dando comunicazione al pubblico del deposito e della pubblicazione nel sito informatico, mediante avviso affisso all'albo pretorio;
4. DI DARE ATTO che la Responsabile del Servizio Tecnico provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio
F.to Paola Zula BRUGIN

Parere di regolarità contabile non dovuto per assenza di riflessi finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 20/04/2023 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 05/05/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

20/04/2023

DATA _____

IL SEGRETARIO
Francesco D'ANGELO

Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

Atto non soggetto a controllo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

18/04/2023

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco D'ANGELO